

N. R.G. 707/2022



Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del 11/04/2023, davanti al giudice Matteo Giovanni Moresco,

sono presenti

per la parte ricorrente, **CALOGERO RESTIVO**, la parte personalmente con l'avv. BUFANO GIOVANNI;

per la parte convenuta, **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, i dott. GARDONI GIUSEPPE e COLAFATI SABRINA ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c.

I procuratori delle parti insistono nelle istanze, deduzioni ed eccezioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

Il giudice interroga liberamente il ricorrente che dichiara: presto servizio presso l'ITAS Bocchialini di Parma, con scadenza al 30.6.2023.

L'avv. Bufano contesta l'affermazione contenuta in memoria, secondo cui il ricorrente non avrebbe pagato il contributo unificato, rilevando che era esente per condizioni reddituali.

Chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata, in quanto non è depositata delega o mandato.

Il dott. Gardoni rileva che è difensore dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. in quanto suo funzionario dipendente.



L'avv. Bufano rileva che il ricorrente non avrebbe potuto produrre domanda cartacea, in quanto il bando non lo consentiva, fino all'intervento dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Chiede di essere autorizzato alla produzione della ricevuta di protocollo dell'istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali, di cui era stato nondimeno fatta domanda.

Rileva che l'art. 11 co. 4 O.M. permette di prestare supplenze in più istituti, e quindi il servizio presso altra scuola non avrebbe precluso il conferimento della supplenza all'Istituto Zappafermi.

Chiede di depositare sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato che ha condannato l'Ufficio di Parma a inserire con riserva il ricorrente nelle GPS.

Chiede condanna ex art. 96 c.p.c. dell'Amministrazione in quanto sono stati rappresentati fatti non veri.

Chiede di limitare la domanda al riconoscimento giuridico alla classe B017 e le differenze retributive dal 1.9.2022 al 4.10.2022.

Il dott. Gardoni replica che la domanda depositata non avrebbe potuto essere presentata in formato digitale in quanto, non avendo il ricorrente i requisiti, il sistema informatico non la avrebbe accettato. Eccepisce che avrebbe potuto essere depositata con il ricorso.

Rileva che il ricorrente non aveva comunicato all'Amministrazione il ricorso al TAR, altrimenti l'ufficio l'avrebbe preso in considerazione e avrebbe conferito la supplenza.

Il giudice

ritenuta opportuna l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, dispone che parte ricorrente proceda, entro il 31.5.2023, alla notifica nei loro confronti degli atti difensivi e dei verbali di causa, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Autorizza la produzione documentale richiesta dal ricorrente, riservandosi di valutarne la rilevanza.



Rinvia il processo all'udienza del 16.4.2024, ore 12:30 per discussione, assegnando termine alle parti sino al 6.4.2024 per l'eventuale deposito di sintetiche note conclusive.

Il giudice

Matteo Giovanni Moresco

